



## Ordinanza n° 98/2010

### “Incremento disposizioni di security”

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo, Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

**VISTO** il dispaccio prot.n. 03/03/2579 in data 10 Marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pervenuto per il tramite della superiore Direzione Marittima di Livorno con foglio 254 in data 13 Marzo 2010;

**VISTA** l’ordinanza n°01 in data 01 Gennaio 1988, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la disciplina del servizio Marittimo e degli accosti del porto di Viareggio”;

**VISTA** l’ordinanza n. 79 in data 22 giugno 2004, recante gli adempimenti in materia di security che devono essere posti in essere dalle navi in ingresso nel porto di Viareggio soggette al Capitolo XI – 2 della Convenzione SOLAS;

**VISTO** il decreto n. 14 in data 22 giugno 2004, con il quale sono state stabilite misure equivalenti con le quali si disciplinano i criteri per l’attuazione di modalità di monitoraggio e vigilanza delle “*port facilities*” (banchina Sandorino e porzione della banchina Natino) del porto di Viareggio soggette all’applicazione del Capitolo XI- 2 della Convenzione Solas;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare ogni disposizione a titolo preventivo, finalizzata ad un maggiore controllo sugli equipaggi marittimi non nazionali, ed in particolar modo quelli provenienti/diretti verso paesi terzi o extracomunitari nonché di dover stabilire le modalità per l’effettuazione delle comunicazioni da parte delle unità in ingresso/uscita dal porto di Viareggio, al fine di evitare situazioni di congestionamento e traffico tali da determinare una diminuzione del gradiente di sicurezza portuale;

**VISTI** gli artt. 62, 63, 66, 68, 69, 70, 81, 180 1° comma, 183, del Codice della Navigazione, l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione nonché l’art. 104 comma 1 lettera v) del D.lgs.vo 31 marzo 1998 n. 112.

## ORDINA

**Art. 1** Ferme restando le disposizioni di cui alle ordinanze in premessa richiamate, in particolare per le unità soggette all’applicazione del Capitolo XI-2 della convenzione Solas, **i Comandi di bordo di tutte le unità dotate di apparato radio, in ingresso/uscita dal Porto di Viareggio devono prestare ascolto sul canale Vhf 16. Su tale canale dovranno, prima di effettuare le manovre di ingresso/uscita dal porto, prendere diretti contatti con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio** e, dopo aver ricevuto un canale, provvedere a fornire le seguenti informazioni (per quanto di volta in volta applicabili):

1. Nome, Bandiera e Numero d’iscrizione dell’unità ;
2. L.F.T. (Lunghezza Fuori Tutto), larghezza e pescaggio dell’unità;
3. Nome e nazionalità del Comandante dell’unità.
4. Numero Imo e *Call Sign*;
5. Numero persone a bordo e nazionalità;
7. Porto di provenienza/di destinazione;
8. Banchina/posto di ormeggio in Porto, motivo dell’approdo, durata presunta della sosta, nonché a quelle ulteriori che potranno eventualmente essere richieste.

In particolare, **le unità in ingresso** dovranno contattare la Sala operativa della Capitaneria prima di entrare in rada<sup>1</sup>, così come definita nell'ordinanza 01/88 in premessa richiamata, mentre **le unità in uscita** dovranno contattare la Capitaneria di Porto di Viareggio, prima di mollare gli ormeggi e allontanarsi dalla banchina, ovvero, se del caso, prima di tirare su l'ancora.

**Sono esentate** dagli obblighi di comunicazione via radio suddetti:

- i natanti da diporto non dotati di apparato radio;
- le unità da pesca inferiori ai 15 metri di lunghezza.

Le suddette unità, potranno effettuare le comunicazioni di cui sopra, contattando telefonicamente la sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio ai numeri 0584/43931 – 0584/4393201.

**Art. 2** **Tutte le unità, così come indicato al precedente articolo 1**, in sosta nel Porto di Viareggio **sono inoltre tenute a comunicare alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**, con le stesse modalità di cui al predetto articolo, **gli orari e gli spostamenti da effettuarsi all'interno dell'ambito Portuale.**

**Art. 3** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/viareggio](http://www.guardiacostiera.it/viareggio).

**Art. 4** I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, penali e/o amministrative, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n°171.

Viareggio, 15 maggio 2010

*Firmato in originale*  
IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fabrizio RATTO VAQUER

---

<sup>1</sup> Per "acque esterne" si intende la zona di mare che si estende un miglio dalle predette dighe foranee. Le acque esterne costituiscono la "Rada" e sono considerate parte integrante del porto.